

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2008

relativo all'iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sostituito dal «Registro delle specialità tradizionali garantite», previsto all'articolo 3 di detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Alle denominazioni registrate viene riservata l'indicazione di «specialità tradizionale garantita».

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma,

(5) Va precisato che il termine «Serrano» è considerato di per sé specifico, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006, ossia intraducibile. Tale termine deve quindi essere utilizzato tal quale. Inoltre, il nome «Serrano» è registrato a prescindere dall'impiego del termine «montagna»: queste due espressioni non sono in contrasto tra loro.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(6) Per quel che concerne le denominazioni «Leche certificada de Granja» e «Traditional Farmfresh Turkey», la protezione è chiesta esclusivamente in lingua spagnola per la denominazione «Leche certificada de Granja» e in lingua inglese per la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey». Pertanto, in conformità della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁵⁾, all'atto della commercializzazione del prodotto l'etichetta deve recare nelle altre lingue l'espressione, rispettivamente, «secondo la tradizione spagnola» o «secondo la tradizione britannica» in prossimità immediata della denominazione in causa.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità.

(7) Per quanto riguarda la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey», a norma della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura e in particolare le menzioni destinate a informare il consumatore non possono in alcun caso dare adito a confusione con i termini previsti per indicare i metodi di allevamento di cui al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

⁽³⁾ Cfr. l'allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni figuranti all'allegato I sono iscritte nel «Registro delle specialità tradizionali garantite» previsto dall'articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

All'atto della commercializzazione di «Leche certificada de Granja» in lingue diverse dallo spagnolo, nell'etichetta del prodotto deve figurare l'espressione «secondo la tradizione spagnola» o l'equivalente nelle altre lingue.

All'atto della commercializzazione del «Traditional Farmfresh Turkey» in lingue diverse dall'inglese, nell'etichetta del prodotto

deve figurare l'espressione «secondo la tradizione britannica» o l'equivalente nelle altre lingue.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2301/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

- Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹⁾;
- Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽²⁾;
- Faro [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽³⁾;
- Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽⁴⁾;
- Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽⁵⁾;
- Mozzarella [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽⁶⁾;
- Jamón Serrano [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽⁷⁾;
- Leche certificada de Granja [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽⁸⁾;
- Traditional Farmfresh Turkey [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽⁹⁾;
- Falukorv [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹⁰⁾;
- Sahti [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹¹⁾;
- Panellets [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹²⁾;
- Kalakukko [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹³⁾;
- Karjalanpiirakka [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹⁴⁾;
- Hushällsost [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

⁽²⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

⁽³⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

⁽⁶⁾ Gli elementi principali del disciplinare figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2527/98 (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14).

Tali elementi sostituiscono quelli pubblicati nella GU C 246 del 24.8.1996, pag. 9.

⁽⁷⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 3.

⁽⁸⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 15.

⁽⁹⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 405 del 24.12.1998, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 78 del 10.3.2001, pag. 16.

⁽¹¹⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 125 del 26.4.2001, pag. 5.

⁽¹²⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 5 del 9.1.2001, pag. 3.

⁽¹³⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 235 del 21.8.2001, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 102 del 27.4.2002, pag. 14.

⁽¹⁵⁾ Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 18.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione
(GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione
(GU L 133 del 7.5.1998, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione
(GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14). limitatamente all'articolo 1, primo e secondo comma, e all'allegato I

Regolamento (CE) n. 2419/1999 della Commissione
(GU L 291 del 13.11.1999, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1482/2000 della Commissione
(GU L 167 del 7.7.2000, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione
(GU L 328 del 13.12.2001, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione
(GU L 39 del 9.2.2002, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 688/2002 della Commissione
(GU L 106 del 23.4.2002, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione
(GU L 187 del 16.7.2002, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione
(GU L 46 del 20.2.2003, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 223/2004 della Commissione
(GU L 37 del 10.2.2004, pag. 3).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2301/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 2	Articolo 4
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III